

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Abrogazioni)(1)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);

b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);

c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Note:

1 Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 15

(Disposizione transitoria)(1)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Note:

1 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)(4)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

(1)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

(2)

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014

4 Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L.

R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.